

**REQUISITI OCCORRENTI PER L'ISCRIZIONE  
ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI- CATEGORIA MEDICI E/O  
ODONTOIATRI DEL TRIBUNALE  
(MATERIA CIVILE)**

**Potranno presentare istanza di iscrizione all'albo i residenti, o coloro, in possesso di domicilio professionale (verificato dall'Ordine Professionale) nel circondario del Tribunale di Palermo. Per l'iscrizione occorre:**

1. Istanza diretta al Presidente del Tribunale di Palermo (**in bollo € 16.00**) da **depositare** presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale (Stanza n.7 – Piano 2°) con allegata la fotocopia del documento di identità. **La marca da bollo deve, necessariamente, essere depositata in originale negli uffici della segreteria.**
  2. Essere iscritti all'Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri.
  3. Versamento di € 168/00 - che l'interessato dovrà effettuare, **a seguito della comunicazione di accoglimento dell'istanza** da parte del Comitato di cui all'art 14 del R.D. 18.12.1941 n° 1368, **sul c/c postale n. 8904** intestato a: "Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse e Concessioni Governative per la Sicilia" (cod. tariffa 8617).
- 1) Specializzazioni e attività esercitata secondo quanto previsto **dall'art.6 del Protocollo d'intesa** tra il Tribunale di Palermo, Ordine degli Avvocati di Palermo e Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo dell'27.3.2023 di seguito trascritto e consultabile nel sito di questo Tribunale in **PROTOCOLLI E CONVENZIONI**

**Articolo 6 - Valutazione della speciale competenza**

1. *Le norme di attuazione dei codici di rito (art. 15 disp. att. c.p.c; art. 69 disp. att. c.p.p.) indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità, quello della "speciale competenza".*
2. *La "speciale competenza" non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo (corsi ECM, corsi di perfezionamento e master universitari) e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.*
3. *Il presente protocollo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei Comitati, sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.*
4. *Tali elementi di valutazione possono individuarsi:*
  - a) ***nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che, orientativamente, dovrebbe essere non inferiore ai 5 anni;***

b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato (master o corsi di perfezionamento universitari), sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza; si precisa che la partecipazione a corsi ECM costituisce elemento di valutazione ai fini della speciale competenza solo qualora siano attinenti alla specializzazione medica concretamente posseduta; per quanto attiene agli specialisti in medicina legale, sono ritenuti valevoli anche i corsi di non specifica competenza medico legale, purché prevedano argomenti di interesse medico legale; si ricorda che, ai fini della assegnazione di categoria all'albo di specializzazione di appartenenza, il conseguimento di un master universitario costituisce elemento di valutazione ai fini della speciale competenza ma non è equivalente alla specializzazione;

c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);

d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;

e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

5. E' raccomandabile che tali elementi di valutazione vengono considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a); la carenza di tale elemento potrà comportare il rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione;

6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, si raccomanda di considerare, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

7. Nel caso di medici chirurghi non più in attività, si valuterà il tempo intercorso dalla iscrizione all'albo al mancato svolgimento concreto dell'attività chirurgica, e sarà più stingente la dimostrazione di partecipazione a corsi di aggiornamento specialistici sulle nuove tecniche chirurgiche; la speciale competenza frutto di esperienza pratica non viene meno per la sola mancata attività essendo possibile dove esprimere pareri per interventi temporalmente ad epoca antecedente alla data di pensionamento.

8. In considerazione delle peculiarità del percorso di **specializzazione dei medici legali**, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, l. 24/2014, appare adeguato che, in questo caso, **non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a)**, restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

9. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di **medicina generale**, appare adeguato che in questo caso il **periodo minimo** di esercizio della professione, di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito **in dieci anni** successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

10. In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei **medici odontoiatri**, appare adeguato che, nel caso in cui non sia posseduto un titolo di specializzazione post lauream il

*periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.*

*11. E' buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 siano essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.*

*12. E' raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrà valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.*

*13. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini rappresentativi delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.*

*14. Nell'ambito delle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali si terrà conto dell'esperienza concretamente acquisita nell'attività di c.t.u., valorizzando l'apporto degli specialisti in medicina legale ed in medicina del lavoro, ferma restando la facoltà per il giudice di avvalersi anche di specialisti in altre discipline, valorizzando l'acquisizione di una specifica competenza nel campo di interesse anche attraverso specifici percorsi formativi (corsi ECM, Corsi di Perfezionamento e Master Universitari), ovvero il pregresso positivo svolgimento di incarichi di c.t.u. nel settore o l'esercizio di funzioni di medico militare, della Polizia di Stato, o di dirigente medico nei servizi di medicina legale o del lavoro delle Aziende Sanitarie.*

*15. Nell'ambito delle controversie derivanti dalla responsabilità sanitaria, ai sensi dell'art.15 della legge n.24/2017, nella valutazione della speciale competenza verrà presa in considerazione l'acquisizione di competenze nell'ambito della conciliazione, anche attraverso specifici percorsi formativi.*

## **NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO INDICARE ESPRESSAMENTE**

### **“ISCRIZIONE ALBO CTU”**

**L'iscrizione all'albo decorrerà dalla data della riunione del Comitato, previo deposito dell'attestazione del versamento della Tassa CCGG presso la segreteria di Presidenza, entro gg 30 dalla ricezione della comunicazione. Il mancato pagamento della tassa impedirà la successiva iscrizione all'albo e la conseguente archiviazione della pratica.**

**Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d'Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (RegInde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui**

**avranno assunto la veste di ausiliari del giudice.**

**I professionisti non iscritti ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l'Ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l'iscrizione al RegInde) dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.**

N.B.: Ai sensi dell'art. 13 D.Lvo 30.6.2003 n. 196 le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per l'iscrizione albo C.T.U. e per la pubblicazione dell'albo nel sito del Tribunale di Palermo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'iscrizione all'albo. La mancata o incompleta comunicazione di uno dei dati di cui alla presente dichiarazione comporta la mancata iscrizione. Titolare del trattamento dei dati è la Segreteria di Presidenza del Tribunale